



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 29/04/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe tari anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **16.50**, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
1.ANGARANO Angelantonio	SI	14.PARISI Natale	SI
2.TORCHETTI Giuseppe	SI	15.INNOCENTI Pietro	SI
3.VALENTE Edmondo	SI	16.DE NOIA Michele	SI
4.ABASCIÀ Antonio	SI	17.FATA Vittorio	SI
5.LANDRISCINA Benedetto	SI	18.LORUSSO Claudio	SI
6.COPPOLECCHIA Francesco	SI	19.MASTROTOTARO Elisabetta	SI
7.STORELLI Domenico	NO	20.SPINA Francesco Carlo	NO
8.DI TULLIO Luigi	SI	21.PREZIOSA Giorgia Maria	NO
9.PEDONE Pierpaolo	NO	22.CASELLA Giovanni	NO
10.RUGGIERI Lucrezia	SI	23.COSMAI Luigi	NO
11.NAGLIERI Giovanni	SI	24.RUGGIERI Paolo	NO
12.PASQUALE Pasqua	SI	25.SPINA Domenico	NO
13.MAZZILLI Carla	SI		

Risultano presenti, n. 17 componenti, assenti n. 8.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio FATA Vittorio**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale LOZZI Ernesto**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Rientra in aula il Consigliere Comunale Pedone. Presenti n. 18 – Assenti n. 7.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Angelo Michele Consiglio, nei termini riportati nell'allegata trascrizione integrale della registrazione di seduta, così come rilasciata dalla ditta Pegaso incaricata delle relative operazioni.

L'Assessore annuncia una diminuzione della TARI di circa il 17% della parte fissa e circa il 13 % della parte variabile.

Successivamente, in prosecuzione di seduta, si registrano i seguenti interventi di soddisfazione per il raggiunto obiettivo di diminuzione della TARI da parte dei Consiglieri Comunali Valente, Parisi, Di Tullio e Naglieri, come riportato nell'allegato verbale di seduta.

Segue la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Comunale Torchetti, nei termini riportati nell'allegata trascrizione integrale del resoconto di seduta.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 18

Votanti n. 17

Favorevoli n. 17

Contrari n. =

Astenuti n.1 (Presidente del Consiglio)

Su richiesta del Consigliere Di Tullio, si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), contenute nella citata Legge di stabilità 2014, commi 641-668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la delibera dell'Arera n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito, a partire dal 01/01/2024 la componente 1, , inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione; la componente 2, , inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la delibera n. 133/2025/R/RIF che ha istituito, a partire dal 01/01/2025 la la componente 3, , inizialmente posta pari a 6 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti
- il dpcm del 21 gennaio 2025, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, ha fissato i principi e i criteri attuativi delle agevolazioni tariffarie TARI in favore delle utenze domestiche introdotte dall'art. 57 bis del d.l. 124/2019 che prevede la riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) e l'accesso al bonus sociale per i rifiuti riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bisceglie è operante l'Ente territorialmente competente (AGER PUGLIA) previsto dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente, ovvero l'Ager, come da provvedimento di validazione della predisposizione dell'aggiornamento del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025, determina n. 327 del 24/06/2024;

Esaminato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti di cui alla Determina del Direttore Generale dell'agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti determina n. 327 del 24 giugno 2024 avente ad oggetto "Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno

2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di BISCEGLIE” il quale espone un costo complessivo di € 12.752.087,00= per l’annualità 2025;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/05/2024 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l’art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per circa € 867.347,88=;

Ritenuto:

- di fissare i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, come da allegato;
- di avvalersi, anche per l’anno 2025, della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del contributo Ministeriale per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33/bis del D.L. 248/2007, approvando le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Stabilire che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è fissata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, come previsto dall'art.27 del vigente regolamento Tari;

Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno*

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la seguente componente perequative unitarie che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) 3, , per la copertura dei costi per il bonus sociale rifiuti pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza per anno;

Preso atto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.gs. 504/92, da riversare alla provincia nelle modalità previste dall'art. 38 bis del d. l. 124/2019, come modificato dalla legge 157/2019, fissato al 5%, giusta deliberazione del Presidente della Provincia BAT;

Visto il dpcm del 21 gennaio 2025 n. 24 Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

Preso atto che tale dpcm demanda le modalità applicative dell'agevolazione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) attraverso propri provvedimenti e prevede all'art. 3, comma 2,".... Omissis... 2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità', ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2. ...omissi....

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2025, vista la scadenza del 30 aprile, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.158/1999, e sulla base del PEF come determinato dall'AGER,

Visti, altresì:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con C.C. n. 27/2024 e succ. mod. e integraz.
- il DPR. 27.04.1999, n.158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Ripartizione Finanziaria;

Dato atto che il vice Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'allegato parere n. 11 del 11/04/2025 dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 1) di approvare i coefficienti di produttività (ka-kb-kc-kd) e la relazione del piano tariffario che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di approvare, come in effetti approva, per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegate al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) ai fini della predisposizione tariffarie per l'anno 2025 è stato validato da Ager con propria determinazione n. 327 del 24/06/2024 in € € 12.752.087,00=
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti troverà copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;
- 5) di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI non tariffarie del regolamento comunale, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
- 6) di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% che sarà riscossa insieme al canone unico patrimoniale;
- 7) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario;
- 8) di confermare la tabella di conversione Istat – Categorie DPR 158/99 come da allegato;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI dovranno essere aggiunti:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta Andria Trani nella misura del 5%;
 - le componenti perequative 1, , 2, 3, pari rispettivamente al € 0,10 ad utenza per anno , ad € 1,50 ad utenza per anno e € 6,00 ad utenza per anno;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 13. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

13) Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 47**

Ufficio Proponente: **Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali**

Oggetto: **Approvazione tariffe tari anno 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/04/2025

Il Responsabile di Settore
Dott. Angelo Pedone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FATA VITTORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOZZI ERNESTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vittorio Fata in data 15/05/2025
LOZZI ERNESTO in data 15/05/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LOZZI Ernesto attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale www.comune.bisceglie.bt.it il giorno 15/05/2025 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

Bisceglie, 15/05/2025

Il Segretario Generale
LOZZI Ernesto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 15/05/2025

Il Segretario Generale
LOZZI Ernesto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LOZZI ERNESTO in data 15/05/2025